

Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airoidi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

WWW.STUDIOCOLAI.IT

... servizi professionali dal 1972.

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18
20027 Rescaldina (Mi)
Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23
21053 Castellanza (Va)
Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 06/12/2016


Pagamenti superiori a 1.000,00 euro da parte delle persone fisiche senza partita IVA - Utilizzo del mod. F24 cartaceo - Novità del DL 193/2016 convertito

L'art. 7-quater co. 31 del DL 193/2016, come convertito dalla L. 225/2016, ha soppresso l'obbligo di utilizzare l'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000,00 euro da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA (art. 11 co. 2, lett. c) del DL 66/2014); tali soggetti, pertanto, dal 3.12.2016, possono utilizzare i modelli di pagamento F24 cartacei, per qualunque importo, purché non contengano compensazione con altri crediti tributari o contributivi. Dall'1.10.2014, infatti, il pagamento dei modelli F24 che riportano crediti in compensazione può essere effettuato solo in via telematica.

I titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad usare il modello F24 telematico per tutti i pagamenti dall'1.1.2007 e, nel caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000,00 euro annui (10.000,00 euro fino al 31.3.2012) possono usare solo i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non quelli bancari o postali (art. 37 co. 49 e 49-bis del DL 223/2006). Inoltre, dall'1.10.2014, i titolari di partita IVA possono usare solo i servizi online dell'Agenzia delle Entrate (es. Entratel) per tutti gli F24 con "saldo finale" pari a zero (per effetto delle compensazioni effettuate), anche se il credito IVA compensabile non supera i 5.000,00 euro (art. 11 co. 2 della lett. a) del DL 66/2014).

Distinti saluti

Dr. Paolo Colombo



Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965

WWW.STUDIOCOLAI.IT